DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TRIENNALE R.C.A E A.R.D. PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI PALERMOIN FORZA ALL'AUTOPARCO COMUNALE E ALL'AUTOPARCO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CODICE C.I.G. XXXXXXXXX; PRESTAZIONE PRINCIPALE: COPERTURA ASSICURATIVA C.P.V. :66514110-0

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: €.870.000,00

CAPO I - PREMESSE

ARTICOLO 1 - STAZIONE APPALTANTE 2
ARTICOLO 2 - FORMA DELL'APPALTO 3
ARTICOLO 3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA 3
ARTICOLO 4 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA 3
ARTICOLO 5 - FINANZIAMENTO 4
ARTICOLO 6 – DOCUMENTI DI GARA4

CAPO II - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 7 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA 5
ARTICOLO 8 – REQUISITI GENERALI 5
ARTICOLO 9 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 6
ARTICOLO 10 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 7
ARTICOLO 11 - AVVALIMENTO 8
ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO 9
ARTICOLO 13 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 9
ARTICOLO 14 - GARANZIA PROVVISORIA 9
ARTICOLO 15 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 11

CAPO III - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ARTICOLO 16 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 13
ARTICOLO 17 – PIATTAFORMA TELEMATICA 13
ARTICOLO 18 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 13
ARTICOLO 19 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 14
ARTICOLO 20 – OFFERTA ECONOMICA 19

CAPO IV - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

ARTICOLO 21 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 20
ARTICOLO 22 – COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 20
ARTICOLO 23 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 20
ARTICOLO 24 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 20
ARTICOLO 25 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 21
ARTICOLO 26 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 21
ARTICOLO 27 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO21

CAPO V - ULTERIORI INFORMAZIONI

ARTICOLO 28 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 26
ARTICOLO 29 – CODICE DI COMPORTAMENTO 23
ARTICOLO 30 – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 24
ARTICOLO 31 – ACCESSO AGLI ATTI 24
ARTICOLO 32 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 25
ARTICOLO 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 25

CAPO I

PREMESSE

Articolo 1 - Stazione Appaltante

Denominazione ufficiale: COMUNE DI PALERMO

C.F. 80016350821

Indirizzo postale: Piazza Pretoria 1 - Città: Palermo

Codice NUTS: ITG12

Codice postale: 90100

Paese: Italia

Persona di contatto: Ing. Francesco Trapani (RUP) e Claudio Bologna (supporto al RUP)

Mail: f.trapani@comune.palermo.it – c.bologna@comune.palermo.it

Pec: tecnicainfrastrutture@cert.comune.palermo.it

Indirizzi Internet

Indirizzo principale: https://www.comune.palermo.it/

Indirizzo del profilo di committente: https://portaleappalti.comune.palermo.it/

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di PALERMO [codice NUTS ITG12].

Articolo 2 - Forma dell'appalto

1. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 di seguito denominato "Codice", giusta decisione di contrarre n. 10389 del 16/07/2026 del Capo Area dell'Area LL.PP. e Manutenzioni.

Articolo 3 - Procedura di aggiudicazione prescelta

1. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale, espresso in lettere, da applicare all'importo del premio annuo (€.870.000,00:3) posto a base d'asta (comma 3 dell'art. 108 del "Codice").

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs 36/2023, viene individuato il metodo "A"di cui all'Allegato II.2 quale metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia per il calcolo della soglia di anomalia, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

2. Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte pari o in aumento.

Articolo 4 – Oggetto dell'appalto e importo a base d'asta

1. L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'affidamento del servizio ad un unico operatore economico assicura la necessaria omogeneità ed efficacia dell'intervento.

CUI S80016350821202500025

CIG BC7D61B2B7

Tabella 1

N.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo triennale
1	Servizio di copertura assicurativa Triennale R.C.A. e A.R.D. per gli automezzi di proprietà del comune di Palermo in forza all'Autoparco Comunale e all'Autoparco del Corpo di Polizia Municipale,	66514110-0	P	€ 290.000 x 3= €870.000,00
			Importo annuo soggetto a ribasso	€ 290.000,00
			Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	0,00
			Importo complessivo della gara	**€ 870.000,00**

2. L'importo complessivo a base di gara (€ 290.000,00 x 3) è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di Legge (non dovute ai sensi dell'art. 10.2 DPR 633/72 "iva" e art. 16 legge 1216/61 "bollo"), nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 27.118,90 per il triennio (€ 9.039,63 annuo), calcolati sulla base degli esiti di gara degli anni precedenti e riferiti al CCNL delle compagnie assicuratrici codice CNEL J121.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

3.L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00.**

4.**La durata dell'appalto** (escluse le eventuali opzioni) è di **36 mesi**, decorrenti dalla data di avvio del servizio, da comunicare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

5. La Stazione Appaltante si riserva di attivare l'avvio del contratto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del codice

6. **Opzione di proroga del contratto:** la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a n. 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

7. Il valore globale stimato dell'appalto è pari a 1.015.000,00 euro (870.000,00 contratto Triennale + 145.000,00 eventuale proroga semestrale), comprensivo di tutto, così suddiviso:

Tabella 2

Importo complessivo	**€ 870.000,00**
Importo per l'opzione di proroga	**€ 145.000,00**
Valore globale stimato	**€ 1.015.000,00**

8 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, fra gli indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, la seguente combinazione: "dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie".

9. **Modalità di Pagamento:** secondo quanto previsto nel Capitolato d'Oneri;

Articolo 5 - Finanziamento

1. La spesa relativa al presente appalto è prevista in Bilancio.

Articolo 6 – Documenti di gara

La documentazione di gara è interamente disponibile sulla piattaforma telematica portale Appalti presente sul sito istituzionale del Comune di Palermo al link portaleappalti.comune.palermo.it e comprende:

1) Determinazione a contrarre n. 10389 del 16/07/2026
2) Bando di gara;
3) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
4) Documento di gara unico europeo in formato elettronico (D.G.U.E.);
5) Dichiarazione denominata "Clausole di Autotutela e Patto d'Integrità;
6) "Codice di comportamento" adottato dal Comune di Palermo;
7) Informativa privacy;
8) Schema di Domanda di partecipazione ed eventuale procura, comprensiva di dichiarazioni integrative;
9) Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
10) Modello offerta economica.
11) Dichiarazione "Clausole Contrattuali di cui Intesa Prefettura di Palermo -Comune di Palermo;
12) Elenco Mezzi Autoparco
13) Elenco mezzi Corpo di Polizia Municipale
14) Statistica sinistri 2021-2022-2023
15) Statistica sinistri 2024-2025-2026

CAPO II

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 7 – Soggetti ammessi in forma singola e associata

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati dall'art. 65, comma 1 e 2 del "Codice",

2. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

~~4.~~I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Articolo 8 – Requisiti generali

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

2. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 viene accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

3. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

4. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

Self cleaning

5. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e,

alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione

delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

6. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

7. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

8. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

9. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

10. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

11. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

12. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

13. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Articolo 9 – Requisiti speciali e mezzi di prova

1. I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) fatto salvo quanto previsto nell'art 27.

3. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.1 – Requisiti di idoneità

1. Tutti i concorrenti dovranno avere nei propri fini istituzionali quello di operare nel settore oggetto dell'appalto, comprovato dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., e il possesso delle autorizzazioni prescritte dal D.Lgs 209/05 per l'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto del lotto cui si partecipa.

I suddetti requisiti devono essere tutti posseduti sia dall'impresa che concorre singolarmente che, in caso di A.T.I. da tutti gli operatori economici riuniti e devono essere dichiarati con le modalità stabilite nel presente bando di gara.

2. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

3. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

9.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. L'operatore economico deve avere una raccolta premi nel ramo danni, senza tener conto della raccolta relativa alla R.C.A. e A.R.D., nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti non inferiore all'importo di €. 50.000.000,00.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione di bilanci o estratti di bilancio.

Articolo 10 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

1. I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

2. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

10.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al punto 9.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

10.2 Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al superiore punto 9.2, in caso di raggruppamenti temporanei orizzontali, deve essere posseduto:

- dall'operatore economico individuato come "mandatario" in misura maggioritaria e dall'/gli operatore/i economico/i individuato/i come "mandante/i" in misura non inferiore al 10%.

In ogni caso il raggruppamento deve complessivamente possedere i requisiti nel suo complesso.

3. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Articolo 11 - Avvalimento

1. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 9.2 del presente bando

2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente

3. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

4. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla camera di commercio. L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 9 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

5. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

6. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

7. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

8. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

9. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede alla segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Articolo 12 - Subappalto

1. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

2. E' ammessa la coassicurazione nel limite massimo del 50% dell'importo del contratto. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 13 - Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'articolo 4 del presente bando oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- di avere nel territorio del Comune di Palermo un Ispettorato Sinistri indicandone in sede di gara l'indirizzo, ovvero di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad istituirne uno entro la data di decorrenza della Polizza;

- indicare il soggetto abilitato all'esercizio dell'attività assicurativa secondo la vigente normativa, con agenzia/ufficio sito o da istituire nel comune di Palermo, cui affiderà in caso di aggiudicazione, la gestione del contratto;

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione a non cedere quote in coassicurazione ad altri operatori economici partecipanti al medesimo lotto;

- di essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dal D.lgs 209/2005 per l'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto della gara;

Il concorrente si impegna altresì, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore

a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Articolo 14 - Garanzia Provvisoria

1. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo massimo stimato e precisamente di importo pari ad € 20.300,00 costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente

2. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Comunale del Comune di Palermo intrattenuto presso la B.N.L. con codice IBAN IT19K0100504600000000218100.

4. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

6. La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;

- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

9. Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

− per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

− per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

10. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

− per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

− per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

11. Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

13. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 15 - Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a 165,00 euro secondo le modalità di cui delibera Anac n.524 del 22 dicembre 2025-in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026.

2. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

4. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

CAPO III

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Articolo 16 – Modalità di presentazione dell'offerta

1. Le offerte e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente, a pena di esclusione, sulla Piattaforma telematica *Appalti&Contratti eProcurement Portale Appalti* presente sul sito istituzionale del Comune di Palermo al link ***https://portaleappalti.comune.palermo.it/,*** entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 10/08/2026.**

2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità e tempistiche diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

3. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

4. Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento della Piattaforma telematica, dovrà rivolgersi all'Assistenza Operatori Economici del Portale Appalti seguendo le indicazioni riportate nell'apposita sezione dello stesso (modulo online di assistenza, call center: +39 090 9018174, email: service.appalti@maggioli.it) e comunicarlo in orario lavorativo almeno un giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte producendo documentazione idonea (ad es. gli "screenshots" delle schermate di segnalazione di errori). Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla Stazione Appaltante.

Regole per la presentazione dell'offerta:

5. Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nella *"Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche"* sul Portale Appalti, paragrafo 4, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

6. L'"**OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica**.

7. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio, raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

8. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

9. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

10. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

11. L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

12. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

13. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

15. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) mediante firma digitale in formato.P7M;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

16. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

17. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

18. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

19. Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

20 Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dal Procuratore, la procura deve, a pena di esclusione, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (2703 c.c.) e deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita.

Articolo 17 – Piattaforma telematica

1. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento]del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

2. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile

3. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *"Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche"*.

4. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

5. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

6. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", disponibile sul sito **https://portaleappalti.comune.palermo.it** che costituisce parte integrante del presente disciplinare

7. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

8. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

IDENTIFICAZIONE

9. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

10. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

11. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

12. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate attraverso il contatto e le modalità contenuti nel Portale al link: https://portaleappalti.comune.palermo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?_csrf=4TIVA5

AWKGFT8SSE6AV5GHSX6H07WHOG. In ogni caso è possibile ottenere assistenza mediante compilazione di apposito modulo on line o rivolgendosi ai seguenti contatti: Telefono Call Center: +39 090 90 18 174; Email: service.appalti@maggioli.it.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", disponibile sul sito **https://portaleappalti.comune.palermo.it** che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS (Vedasi i documenti:

1. "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" https: //portaleappalti.comune.palermo.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf;

2."Regole di utilizzo della piattaforma telematica" al sito: https://portaleappalti.comune.palermo.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Regole_utilizzo_piattaforma_telematica.pdf);

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Articolo 18 – Soccorso istruttorio

E' ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui dall'art. 101 del "Codice".
Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice dei Contratti, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'art 13 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice dei Contratti è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine sopra fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Articolo 19 – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

1. L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
Domanda di partecipazione RTI ed eventuale procura, comprensiva di dichiarazioni integrative

b) Documento di gara unico europeo in formato elettronico (D.G.U.E.);

c) Dichiarazione denominata "Clausole di Autotutela e Patto d'Integrità";

d) Dichiarazione denominata "clausole contrattuali" di cui all'intesa di legalità sottoscritta il 28 dicembre 2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo del 28 dicembre 2018;

e) Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

f) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

g) Documentazione in caso di avvalimento;

h) Documentazione per i soggetti associati;

i) Garanzia provvisoria;

19.a) Domanda di partecipazione ed eventuale procura

1. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del Decreto-legge n. 76/20.

2. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

4. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

5. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'art. 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del codice

e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art. 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

6. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

7. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

8. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

9. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

10. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

11. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

12. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

− di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di non trovarsi in nessuna delle cause ostative di cui agli art. 94-95-96 del Codice dei Contratti Pubblici;

− il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del decreto legge 76/20;

- di avere realizzato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque precedenti alla pubblicazione del bando~~,~~ una raccolta di premi nel ramo danni, senza tener conto della raccolta relativa alla R.C.A. e A.R.D., non inferiore all'importo di €. 50.000.000,00

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante (in allegato) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Piano per la prevenzione della corruzione", adottato dal Comune di Palermo, e dichiara di non avere concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto dell'amministrazione comunale di Palermo nei confronti della ditta stessa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- di avere nel territorio del Comune di Palermo un Ispettorato Sinistri indicandone l'indirizzo, ovvero di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad istituirne uno entro la data di decorrenza della Polizza;

- indica il soggetto abilitato all'esercizio dell'attività assicurativa secondo la vigente normativa, con agenzia/ufficio sito o da istituire nel comune di Palermo, cui affiderà in caso di aggiudicazione, la gestione del contratto;

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione a non cedere quote in coassicurazione ad altri operatori economici partecipanti al medesimo lotto;

- di essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dal D.lgs 209/2005 per l'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto del lotto cui partecipa;

- che le copie di tutti i documenti allegati alla documentazione di gara, sono copie conformi all'originale in possesso del sottoscritto;

− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 6 del bando.

13. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

14. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa

il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19.b) Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo in formato elettronico xml. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al Capo II e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel D.G.U.E. il concorrente, a pena di esclusione, dichiara:

- di non trovarsi in nessuna delle cause ostative di cui agli art. 94-95-97 del Codice dei Contratti Pubblici;
- l'assenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 in combinato disposto con l'art. 21 del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39;
- di essere in regola con quanto previsto dall'art 17 della Legge n.68/1999, nel rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

(in caso di subappalto):

- quale parte del servizio intende subappaltare.

NB. La mancata presentazione di tale dichiarazione non determinerà l'esclusione dalla gara ma costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dell'appalto.

(in caso di avvalimento):

- di ricorrere all'avvalimento e, a tal fine, allega le dichiarazioni e documentazioni di cui all'art. 104 del "Codice".

19.c) Dichiarazione firmata denominata "Clausole di Autotutela e Patto d'Integrità";

19.d) Dichiarazione firmata denominata "clausole contrattuali" di cui all'intesa di legalità sottoscritta il 28 dicembre 2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo del 28 dicembre 2018;

19.e) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente, relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria adeguata all'oggetto dell'appalto

19.f) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

19.g) Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;

2) il contratto di avvalimento;

19.h) Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

a. copia del contratto di rete
b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
c. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

a. copia del contratto di rete
b. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

b1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

b3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19.i) Garanzia provvisoria (rinvio ad art. 14 del presente bando);

Articolo 20 – Offerta economica

1. L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità indicate nella *"Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche".*

2. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente art. 17 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) Modulo "Offerta economica";

3. **L'offerta economica** deve essere sottoscritta digitalmente, con l'indicazione del **ribasso unico percentuale,** espresso in lettere, da applicare all'importo a base d'asta. I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41 commi 13 e 14 del "Codice", dovrà, altresì, indicare nell'offerta, **a pena di esclusione**, i propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il costo della manodopera.

4. **Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all'art. 4 del presente disciplinare non sono ribassabili.**

5. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

6. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

7. All'offerta economica dovrà essere allegata**, a pena esclusione**, copia completa della tariffa scontata da applicare a tutti gli automezzi comunali di cui all'allegato elenco, nonché ad eventuali altri automezzi che potranno essere utilizzati, e quindi assicurati ai sensi della vigente normativa.

CAPO IV

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Articolo 21 – Criteri di aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione sarà disposta in favore dell'offerta al maggior ribasso.

2. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali si procederà mediante sorteggio.

Articolo 22 – Commissione aggiudicatrice

1. La commissione aggiudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri

2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

3. La composizione della commissione aggiudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 23 – Svolgimento delle operazioni di gara

1. La prima seduta ha luogo **il giorno 12/08/2026, alle ore 9:00**

2. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

3. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Articolo 24 – Verifica documentazione amministrativa

1. La commissione aggiudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 19, se necessario;

d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

2. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Articolo 25 – Valutazione delle offerte economiche

1. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

2. La commissione aggiudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare.

3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste all'art. 24.

4. La commissione aggiudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 17, i prezzi offerti.

5. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

6. L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione aggiudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Articolo 26 – Verifica di anomalia delle offerte

1. La stazione appaltante sottoporrà a verifica le offerte che superano la soglia di anomalia determinata secondo quanto stabilito all'art. 3 del presente bando.

2. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

3. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

4.Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

5. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

6. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

8. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Articolo 27 – Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

3. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

4. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. La verifica dei requisiti è effettuata tramite il FVOE. In caso di

malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

5. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

6. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

7. Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice.

8. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

9. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

10. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

11. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

12. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

13. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

14. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 comma 3 lett. d) del Codice.

15. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

16. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

17. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Articolo 28 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

4. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

5. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

6. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

7. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Articolo 29 – Codice di comportamento

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante.

2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante e allegati al presente bando.

CAPO V

ULTERIORI INFORMAZIONI

Articolo 30 – Chiarimenti e comunicazioni

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

2. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

3. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma https://portaleappalti.comune.palermo.it. e sul sito istituzionale

4. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

5. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

6.. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione."comunicazioni"

7. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

8. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

9. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala e alla richiesta di offerta migliorativa avvengono presso la Piattaforma.

10. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

11. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

12. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

13. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Articolo 31 – Accesso agli atti

1.L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice dei Contratti e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'art. 36 comma 4 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante rende disponibile la

documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Articolo 32 – Definizione delle controversie

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. Sicilia, sezione di Palermo.

Articolo 33 – Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato in adempimento di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e dalla normativa richiamata in premessa. Il periodo della conservazione dei dati è di cinque anni a partire dalla data di conclusione delle attività progettuali e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, dall'art. 51 del Regolamento (UE) n. 223/2014 e dalla normativa nazionale.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del soddisfacimento della richiesta presentata da chi fornisce i dati. Il rifiuto o l'opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consente di partecipare alla presente procedura selettiva.

4. In ogni momento l'interessata/o può esercitare i diritti in materia di accesso ai dati, rettifica e/o cancellazione degli stessi oppure limitazione al loro trattamento, di diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo. In relazione al diritto di revoca del consenso, essa non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso fornito prima del ritiro.

5. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palermo, sede in Palazzo delle Aquile Piazza Pretoria, 1 - 90133 Palermo, rappresentato dal Sindaco Prof. Roberto Lagalla nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore.

6. Il Comune di Palermo ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere

contattato al seguente indirizzo email: rpd@comune.palermo.it.

Palermo, lì

IL DIRIGENTE